Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 23 maggio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(2304)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 427.

Adeguamento al nuovo prezzo del sale commestibile del diritto di monopolio su alcuni prodotti salati, nonchè della misura della restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del sale contenuto nei prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876, con il quale vengono apportate modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali commestibili;

Riconosciuta la necessità di adeguare le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433, per quanto riguarda il diritto di monopolio dovuto sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico e la misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne o vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre, al nuovo prezzo di tariffa dei sali commestibili;

Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il diritto di monopolio per il sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico, previsto dall'art. 3, n. 3, della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, viene stabilito in L. 57 al kg.

Art. 2.

La misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne o di vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate, i condimenti per brodi e per minestre, prevista dall'art. 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, è stabilita in L. 57 al kg.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1956
Atti del Governo, registro n. 97, foglio n. 195. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1956.

Nomina del vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano, con sede in Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 93;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 21 giugno 1955, con il quale il dott. Alessandro Maggi venne nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano;

Considerato che il predetto dott. Maggi ha declinato l'incarico;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Gino Barbieri è nominato vice presidente del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Milano, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1956

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1956
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 28

(2385)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1956.
Elevazione della sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pesaro ad Ispettorato provinciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1955, n. 520, che prevede l'istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano capoluoghi di Regione;

Visto il proprio decreto 15 febbraio 1951, con il quale è stata istituita a Pesaro una sezione dell'Ispettorato regionale del lavoro di Ancona, con circoscrizione comprendente la provincia di Pesaro;

Decreta:

A decorrere dal 1° aprile 1956, la sezione dell'Ispettorato del lavoro, con sede a Pesaro, è elevata ad Ispettorato provinciale, con circoscrizione comprendente la provincia di Pesaro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1956
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 169. — BAGNOLI

(2246)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1956.
Conferma in carica di un componente la Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto Ministeriale 28 settembre 1946, n. 15532, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1946, registro Finanze n. 11, foglio n. 285, con il quale venne nominata la Commissione consultiva per l'esame delle domande d'integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette;

Considerato che tra i componenti della suddetta Commissione figura il rag. Micarelli Giovanni, ispettore generale di Ragioneria nel Ministero del tesoro, il quale, successivamente alla nomina, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ravvisata l'opportunità di non apportare ulteriori variazioni alla attuale composizione della Commissione medesima e di confermare perciò nell'incarico il rag. Micarelli Giovanni;

Decreta:

Il rag. Micarelli Giovanni, ispettore generale di ragioneria a riposo, è confermato, con effetto dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale componente della Commissione consultiva per l'esame delle domande di integrazione d'aggio degli esattori delle imposte dirette, di cui al decreto Ministeriale 28 settembre 1946, n. 15532.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1956

p. *Il Ministro*: PIOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1956
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 341. — BENNATI

(2370)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1956.
Determinazione del valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte, ai fini degli assegni familiari, al personale dipendente dalle aziende della provincia di Rieti inquadrate nei settori della Cassa unica per gli assegni stessi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme riguardanti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende della provincia di Rieti inquadrate nei diversi settori della Cassa unica per gli assegni stessi, è determinato nelle misure seguenti:

vitto: L. 5000 mensili per due pasti;
L. 2500 mensili per un pasto;
Alloggio: L. 1000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(2310)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1956.

Determinazione del valore del vitto e dell'alloggio, ai fini degli assegni familiari, per i dipendenti da alberghi, ristoranti e pensioni della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore del vitto e dell'alloggio per i dipendenti da alberghi, ristoranti e pensioni nella provincia di Modena, è determinato nella misura seguente:

vitto: L. 7150 mensili pari a L. 275 giornaliere per due pasti;

alloggio: L. 910 mensili pari a L. 35 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

(2309)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, numero 692, per il calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione I.N.A.-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Preso atto dei lavori preliminari svolti nelle sedute del 12 agosto e 8 settembre 1953 e dell'accordo raggiunto in data 3 settembre 1955, fra le organizzazioni sindacali e le altre parti interessate, in ordine alla predisposizione della tabella di retribuzioni medie di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione I.N.A.-Casa, per il personale impiegatizio ed operaio retribuito non in misura fissa, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia, sono determinate nella misura di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale dipendente da alberghi di 3ª e 4ª categoria e da pensioni di 2ª e 3ª categoria, retribuito in misura fissa, il valore in denaro del vitto e dell'alloggio, agli effetti di cui al precedente articolo, è determinato nelle seguenti misure mensili:

operai: vitto L. 6810; alloggio L. 495;

impiegati: vitto L. 7200; alloggio L. 600;

Art. 3.

Per il personale stagionale dipendente da aziende alberghiere del Lido di Venezia, si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella maggiorate del 10 per cento.

Per il personale stagionale dipendente da aziende alberghiere site nei comuni di Jesolo, Caorle e Sottomarina, si applicano le retribuzioni medie di cui alla allegata tabella, senza alcuna maggiorazione.

Per il personale dipendente da aziende alberghiere site in località non stagionali non comprese nel comune di Venezia, si applicano le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella, ridotte del 10 per cento.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° gennaio 1953.

Roma, addì 30 aprile 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella di retribuzioni medie mensili per il personale impiegatizio ed operaio dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Venezia

(compreso valore vitto e alloggio)

PERSONALE	ALBERGHI DI LUSSO			ALBERGHI DI 1ª			ALBERGHI DI 2ª			ALBERGHI DI 3ª E 4ª		
	per l'anno 1953	per l'anno 1954	dal 1° gennaio 1955	per l'anno 1953	per l'anno 1954	dal 1° gennaio 1955	per l'anno 1953	per l'anno 1954	dal 1° gennaio 1955	per l'anno 1953	per l'anno 1954	dal 1° gennaio 1955
Impiegati:												
1ª categoria	88.880	93.325	95.000	84.840	89.082	90.000	77.770	81.652	82.000	65.145	68.402	69.000
2ª categoria *A*	71.710	75.295	76.000	68.175	71.583	72.000	64.135	67.341	69.000	46.460	48.783	49.500
B	62.115	65.220	66.000	53.580	61.514	62.000	53.025	55.676	56.000	—	—	—
3ª categoria *A*	58.580	61.509	62.000	54.540	57.267	59.000	48.985	51.434	52.000	44.440	46.662	47.000
B	42.420	44.541	45.000	39.835	41.889	42.000	36.865	38.708	39.000	34.340	36.057	37.000
C	21.715	22.800	23.000	19.190	20.149	22.500	16.160	16.968	22.500	16.160	16.968	22.500
Operai:												
1ª categoria *A*	55.590	62.260	70.000	51.510	57.691	65.000	46.410	51.979	59.000	—	—	—
B	45.900	51.408	59.000	42.330	47.409	53.000	38.760	43.411	49.500	—	—	—
C	41.310	46.267	52.000	39.270	43.982	50.000	—	—	—	—	—	—
2ª categoria *A*	49.470	55.406	62.000	46.920	52.550	59.000	43.350	48.552	54.500	39.270	43.982	50.000
B	43.860	49.123	55.000	41.820	46.838	53.000	37.740	42.268	47.500	32.640	36.556	41.500
C	42.330	47.409	53.000	36.720	41.126	46.000	32.640	36.556	41.500	—	—	—
D	37.740	42.268	47.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3ª categoria *A*	39.780	44.553	50.000	37.740	42.268	47.500	35.190	39.412	44.000	33.150	37.128	41.500
B	35.700	39.984	45.000	33.150	37.128	42.000	31.620	35.414	40.000	28.560	31.987	36.000
C	29.580	33.129	38.000	28.560	31.987	36.000	27.540	30.847	35.000	21.930	24.561	27.500
D	17.340	19.420	22.500	16.320	18.280	22.500	16.320	18.280	22.500	16.320	18.280	22.500

NOTE:

1. — Le retribuzioni medie di cui alla presente tabella sono calcolate per mese, ragguagliato a 30 giorni.
2. — Nelle retribuzioni medie di cui alla presente tabella non sono compresi i compensi percepiti dal personale a titolo di lavoro straordinario, di gratifica natalizia e 13ª mensilità, di festività nazionali, nonchè ogni altro eventuale compenso non considerato ai fini del calcolo delle retribuzioni medie risultanti dalla tabella stessa.

Visto, p. *il Ministro*: SEDATI

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1956.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 436, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto 28 maggio 1953, con il quale è stato costituito il Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 2474 del 31 marzo 1956, con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha chiesto la sostituzione del proprio rappresentante in seno al Comitato predetto, dott. Giulio Gennari, dimissionario, con il dott. Saverio Mendicini;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il dott. Saverio Mendicini è nominato membro del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in sostituzione del dottor Giulio Gennari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(2287)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1956.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lendinara, con sede a Lendinara (Rovigo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di prima categoria di Lendinara, con sede a Lendinara (Rovigo), approvato con decreto del Capo del Governo del 1° aprile 1941, modificato con decreto Ministeriale del 6 agosto 1949;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 6 aprile 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di 1ª categoria di Lendinara, con sede a Lendinara (Rovigo), allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto del Monte di credito su pegno di Lendinara Banca del Monte di Lendinara (Monte di prima categoria)

TITOLO I

ORIGINE SCOPI SEDE PATRIMONIO

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno di Lendinara devesi ritenere istituito, sotto il titolo di « Monte di pietà », da Montino Montini verso il 1500.

Venne riconosciuto « Istituto di credito e di beneficenza » nel 1900, e, con decreto del Ministro per il tesoro, nel 1955 è stato assegnato alla prima categoria dei Monti di credito su pegno.

Fa parte della Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

Ha personalità giuridica ed è regolato dalle leggi e dai regolamenti in vigore per i Monti di credito su pegno di prima categoria, nonchè dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 2.

Il Monte ha per iscopo di concedere prestiti di importo anche minimo, a miti condizioni, con garanzia di pegno di cose mobili per loro natura, aventi valore commerciale; di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza, raccogliendo depositi a titolo di risparmio e trovando ad essi conveniente collocamento.

L'Istituto riceve anche depositi in conto corrente e di altra natura in conformità alle vigenti leggi.

Art. 3.

E' denominato « Monte di credito su pegno di Lendinara » e nella gestione del credito ordinario assume anche la denominazione di « Banca del Monte di Lendinara ».

Ha sede in Lendinara nello stabile di sua proprietà posto in piazza Risorgimento.

Può aprire filiali nella sua zona d'azione e può contribuire alla fondazione di altri Istituti di credito di pubblica utilità e previdenza.

Art. 4.

Il patrimonio del Monte è costituito:

A) dal fondo di dotazione;

B) dal fondo di garanzia federale;

C) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli e per le sopravvenienze passive;

D) da altri fondi costituiti o da costituirsi per scopi particolari.

Art. 5.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui opera il Monte.

TITOLO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE DIRETTORE E PERSONALE

Art. 6.

Sono organi del Monte:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente del Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale;

d) il direttore.

CAPO I

Consiglio di amministrazione

Art. 7.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione, composto del presidente, del vice-presidente e di tre consiglieri.

Il presidente ed il vice-presidente sono nominati a termine di legge. I consiglieri sono nominati:

uno dall'Amministrazione del comune di Lendinara;

uno dall'Amministrazione della provincia di Rovigo;

uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

Durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Tutti i membri del Consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine dei rispettivi mandati.

La nomina degli amministratori dovrà essere fatta con accurata scelta fra le persone più rappresentative nelle varie attività economiche locali e fra gli esperti in materia di economia e finanza.

I componenti che venissero a cessare, per qualsiasi causa, prima della normale scadenza, saranno sostituiti con altri, nominati dai competenti enti, e restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti o dimissionari rimangono nell'ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

La designazione non importa rappresentanza, nel Consiglio del Monte, degli organi da cui proviene la designazione stessa.

Art. 8.

Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione:

a) i cittadini residenti fuori dalla zona d'azione del Monte;

b) le persone dichiarate incompatibili dalle vigenti leggi;

c) gli impiegati e funzionari delle Amministrazioni finanziarie dello Stato, Provincie e Comuni;

d) coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito e coloro che prestano comunque opera retribuita presso gli stessi Istituti;

e) tutti coloro che abbiano col Monte obbligazioni scadute e non soddisfatte, ovvero liti di qualunque genere, sia quali attori, sia quali convenuti; gli amministratori e coloro che prestano comunque servizio in società, ditte commerciali

o enti morali, le quali società, ditte o enti morali si trovino nelle stesse condizioni di litigiosità o di inadempienza di cui al comma precedente;

f) i parenti e gli affini, fino al secondo grado incluso, di coloro che appartengono all'Amministrazione di altri Istituti di credito, operanti nella zona d'azione del Monte.

Non possono, inoltre, far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini, rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso; nè i parenti e gli affini, rispettivamente fino al terzo e fino al secondo grado incluso, dei sindaci, del direttore, dei funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che, successivamente alla nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni e nei casi di incompatibilità di cui sopra, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale, a mezzo del presidente, prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 9.

E' vietato agli amministratori di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette, verso l'Istituto.

Qualora ne avessero in corso all'atto della loro elezione, debbono estinguerle nel termine di mesi sei dal giorno in cui assunsero l'ufficio od alla scadenza delle medesime, quando essa sia minore di tale termine. Decorso tale periodo, coloro che non abbiano adempiuto a tale obbligo decadono dall'ufficio. La decadenza è constatata dal Consiglio di amministrazione che ne provocherà la sostituzione.

Art. 10.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione del Monte.

In particolare ed in via esemplificativa esso è chiamato a deliberare:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione dei regolamenti organici e contratti aziendali per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento in pianta stabile o in aspettativa, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle punizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento organico;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive e di sconto, determinandone le funzioni e la durata e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte, ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sui provvedimenti per promuovere lo spirito del risparmio e della previdenza;

10) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di beneficenza, previdenza, assistenza e pubblica utilità;

11) sulla vendita e sull'acquisto di immobili, nei limiti consentiti dalla legge, e sulle locazioni;

12) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive o passive;

13) sulle norme che regolano l'attività pignoratizia, nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente statuto;

14) sull'assunzione di nuovi servizi e sull'eventuale soppressione di quelli esistenti;

15) sulla formalità per l'emissione dei libretti e dei buoni fruttiferi, sulla istituzione di nuove forme di libretti e sulle norme che ne regolano le varie categorie, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

16) sulla determinazione del tasso di interesse ai depositanti e del limite massimo fruttifero dei libretti, in conformità alle vigenti disposizioni;

17) sulle norme e sui criteri per l'investimento dei capitali disponibili;

18) sulle operazioni di cui all'art. 59;

19) sulla partecipazione ad Istituti od Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, e sulla nomina di rappresentanti del Monte in seno all'Amministrazione degli Istituti od Enti stessi promossi o creati dallo Stato;

20) sull'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione e sui compensi ai membri del Collegio sindacale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia;

21) sui compensi ai componenti delle eventuali Commissioni consultive e di sconto tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia;

22) su qualsiasi formalità ipotecaria, quando l'operazione non sia totalmente estinta;

23) sulle transazioni.

Art. 11.

Al presidente, al vice-presidente e agli altri membri del Consiglio potrà essere assegnata una medaglia di presenza per l'intervento alle riunioni del Consiglio e del Comitato di sconto e per gli altri incarichi che fossero a loro affidati, nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione, tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia.

Spetta inoltre ai membri del Consiglio, il rimborso delle spese di viaggio e delle altre spese vive effettivamente sostenute.

A ciascun amministratore non potrà competere più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 12.

Il Consiglio, di massima, si riunisce una volta la settimana, il giorno fisso prestabilito, in funzione di Comitato di sconto; una volta al mese in via ordinaria, ed in via straordinaria quando lo richiedono i bisogni dell'Amministrazione, a giudizio del presidente, o allorchè gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni, che sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, è necessaria la presenza di almeno tre membri. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede la adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal presidente e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente; mancando entrambi, dal consigliere anziano.

S'intende consigliere anziano chi fa parte del Consiglio da maggior tempo. In caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle riunioni vengono firmati dal presidente e dal direttore, che partecipa alle sedute, funge da segretario e redige i verbali.

Nelle sedute segrete funziona da segretario il consigliere designato dal presidente. Vi partecipano esclusivamente i consiglieri.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. Si deve considerare respinta la proposta che non abbia ottenuto il voto favorevole di oltre metà dei presenti.

E' vietato ai membri del Consiglio di prendere parte a riunioni e a deliberazioni riguardanti affari in cui siano interessati i loro congiunti od affini fino al terzo grado, o Enti da costoro amministrati.

Art. 13.

Il consigliere che, senza motivo di legittimo impedimento, non sia intervenuto alle sedute per tre volte consecutive, potrà essere considerato dimissionario con voto del Consiglio che ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

CAPO II

Presidente.

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa dell'Istituto.

Esso convoca e presiede le adunanze del Consiglio e le eventuali Commissioni consultive o di sconto; sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni consigliari; provvede, sulle direttive di tali deliberazioni, all'amministrazione ordinaria dell'Istituto in conformità alle disposizioni del regolamento, delle norme generali e delle discipline interne.

Nei casi di assoluta e di improrogabile urgenza, il presidente potrà prendere ogni determinazione, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore di terzi; alla annotazione di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o

cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dal Monte, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice-presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne adempie le funzioni il consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza del presidente e garantisce la validità della legale rappresentanza del Monte a norma dello statuto.

Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio, può, ove sia necessario, delegare ad altri componenti l'amministrazione, a dirigenti, funzionari e impiegati, con le modalità, cautele e limiti che egli riterrà di stabilire, alcune delle proprie attribuzioni e facoltà, e può inoltre delegare ad avvocati e procuratori la rappresentanza in giudizio del Monte.

CAPO III

Collegio sindacale

Art. 15.

Presso il Monte funziona un Collegio di tre sindaci, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria.

Essi sono nominati:

due dalla Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie, al quale il Monte appartiene;

uno dall'Amministrazione comunale di Lendinara. Qualora la nomina non avvenisse entro un mese dalla richiesta del Monte, vi provvederà la Federazione delle Casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e possono essere riconfermati.

I sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Valgono per i sindaci le incompatibilità previste dalla legge e quelle previste dall'art. 8 nonchè quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del presente statuto, riguardanti i componenti il Consiglio di amministrazione.

Essi possono operare per delega anche separatamente uno dall'altro.

I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e possono assistere alle sedute delle eventuali Commissioni di sconto.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre sedute consecutive del Collegio sindacale o del Consiglio di amministrazione, potrà essere dichiarato decaduto dallo ufficio e, ad iniziativa del presidente del Consiglio, ne sarà provocata la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato.

Il nuovo eletto rimane in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale dovranno essere trascritti su apposito libro da tenersi con l'osservanza delle norme di legge.

Il Consiglio di amministrazione del Monte può determinare ogni anno il compenso da assegnarsi al Collegio dei sindaci, tenendo conto delle disposizioni generali vigenti in materia.

CAPO IV

Direttore e personale

Art. 16.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, che vi provvede mediante pubblico concorso o per chiamata.

Il direttore interviene alle sedute del Consiglio di amministrazione con voto consultivo e con diritto a fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione in funzione del Comitato di sconto e alle riunioni di eventuali Commissioni di sconto con voto deliberativo; può inoltre partecipare, pure con voto deliberativo, alle adunanze delle Commissioni consultive costituite ai sensi dell'art. 10, n. 6, del presente statuto.

Il direttore dirige, sorveglia ed istruisce gli affari tutti del Monte e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, firmando gli atti relativi.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dall'Amministrazione pubblica o privata ed ogni dichiarazione o provvedimento e compie gli atti conservativi che si rendessero necessari, informandone in ogni caso il presidente.

Firma inoltre i verbali delle riunioni del Consiglio riunito sia in forma ordinaria, che in funzione di Comitato di sconto, ed ogni dichiarazione o provvedimento.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio ad ufficio.

Deve inoltre dar pareri e formulare proposte in ordine a tutti i provvedimenti che riguardano il personale stesso, come ad esempio, nomine promozioni, trattamento economico, punizioni e licenziamenti.

In caso di assenza od impedimento del direttore, il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore fa prova di assenza od impedimento.

Art. 17.

Il personale del Monte è nominato dal Consiglio di amministrazione, su parere del direttore.

In appositi regolamenti organici o contratti di lavoro, verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale, nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni e le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare i diritti ed i doveri del personale medesimo.

Art. 18.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con l'Istituto, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente dell'Istituto venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone gli organi di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di assumere con l'Istituto prestiti contro cessione di stipendio.

TITOLO III

DEPOSITI

Art. 19.

Il Monte riceve in deposito fruttifero qualunque somma, il cui importo non sia inferiore alle cento lire.

Art. 20.

Il Monte, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti di risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi, ma pagabili al portatore;

c) al portatore.

Art. 21.

Il Monte riceve depositi:

a) a risparmio ordinario;

b) a piccolo risparmio;

c) a piccolo risparmio speciale;

d) a risparmio vincolato;

e) contro buoni fruttiferi;

f) in conto corrrente.

Art. 22.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare e agli aventi diritto del libretto.

Art. 23.

Il credito inscritto su di un libretto nominativo può essere sottoposto a speciali vincoli e condizioni a richiesta del depositante, e, in ogni caso, col consenso del titolare e per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria.

I vincoli a condizione devono essere di gradimento del Monte.

Art. 24.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte e, pertanto, il relativo credito pagabile all'esibitore, che è considerato legittimo possessore.

Ove, però, sia stato notificato al Monte, ai sensi di legge, il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 25.

I libretti al portatore si iscrivono ad un nome, motto o leggenda, indicate dal depositante.

Il libretto al portatore è sempre titolo al portatore, anche quando sia contrassegnato da un nome e come tale si cede con la semplice tradizione, ed il relativo credito viene, a norma della richiesta, pagato all'esibitore, che si considera come il legittimo possessore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 26.

Il tasso di interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie, le modalità che regolano le operazioni di versamento e di prelevamento, la capitalizzazione degli interessi, l'applicazione delle valute ed i limiti di versamento e di disponibilità con i correlativi termini di preavviso sono dettagliatamente stabiliti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle vigenti condizioni e norme di carattere generale che disciplinano tale materia.

L'interesse viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 27.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione di deposito o di rimborso.

Art. 28.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 29.

I rimborsi vengono consentiti, previa esibizione del libretto ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri del Monte, costituiscono titolo di scarico a favore del Monte medesimo.

Art. 30.

Le somme iscritte su libretti, che da trenta anni non siano stati presentati per alcuna operazione o registrazione, col compimento del trentennio cessano di produrre interessi. I depositi sopra libretti del Monte si ritengono imprescrittibili.

Art. 31.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti si applica per il rilascio dei duplicati le disposizioni legislative in vigore.

Peraltro il Consiglio di amministrazione potrà stabilire condizioni particolari, in deroga alle formalità ordinarie, per facilitare, eventualmente contro adeguate garanzie, la emissione di duplicati, quando trattasi di libretti per somme non eccedenti i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 32.

I rimborsi sui libretti di deposito ordinario ed a piccolo risparmio vengono concessi con l'osservanza dei limiti di disponibilità e dei relativi termini di preavviso previsti dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, in conformità delle condizioni e norme di carattere generale in materia.

Il Consiglio di amministrazione può dare facoltà alla Direzione di concedere rimborsi entro termini di preavviso più brevi di quelli fissati dall'anzidetto regolamento od anche a vista, per qualunque somma, applicando però la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso.

Art. 33.

I libretti a piccolo risparmio speciale, sui quali viene corrisposto un interesse superiore a quello del piccolo risparmio ordinario, sono nominativi e vengono rilasciati a persone od enti appartenenti a categorie ammesse ad usufruirne, giusta quanto disposto dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con la osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Anche per quanto concerne i limiti massimi dei depositi fruttiferi, dei versamenti e dei prelevamenti, nonchè dei termini di preavviso relativi a questi ultimi, si osservano le suaccennate disposizioni regolamentari e di carattere generale.

Art. 34.

L'ammontare complessivo del credito, inscritto su libretti di piccolo risparmio speciale, non potrà superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi raccolti dal Monte.

Art. 35.

Quando risulti che i titolari di libretti di piccolo risparmio speciale abbiano cessato di appartenere alle categorie sopra indicate, essi perderanno il diritto all'interesse di favore. Il loro libretto verrà estinto ed il credito relativo trasferito in un libretto a risparmio ordinario. Quando, per qualsiasi causa, i libretti di piccolo risparmio speciale cessassero di appartenere alla persona del titolare, passeranno, a seconda dell'importo, nella corrispondente categoria di depositi a risparmio ordinario, assumendo tutti i caratteri propri di questi ultimi, ad eccezione del caso, in cui gli eredi del titolare giustifichino di trovarsi nelle sue stesse condizioni.

Art. 36.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolato a tempo, rilasciando al depositante uno speciale libretto.

Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso su depositi a risparmio libero.

La misura del tasso, la capitalizzazione degli interessi, le condizioni di tasso e di vincolo e gli eventuali versamenti successivi e dei prelevamenti anticipati e tutte le altre questioni connesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 37.

Qualora alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un eguale periodo.

Art. 38.

Il Monte emette buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione, con le modalità fissate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi e con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 39.

Il Monte accetta depositi in conto corrente, corrispondendo sui medesimi un tasso minore di quello stabilito per i depositi a risparmio.

Tali operazioni vanno tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di deposito.

Le modalità dei versamenti e dei prelevamenti, la misura del tasso massimo, l'applicazione dei giorni di valuta, i limiti di disponibilità, i termini di preavviso e tutte le altre questioni annesse sono disciplinate dal regolamento interno per le operazioni ed i servizi, con l'osservanza delle condizioni e norme di carattere generale vigenti in materia.

Art. 40.

Il correntista può disporre della somma a suo credito mediante assegni, i cui moduli sono somministrati dal Monte.

Il Consiglio di amministrazione può autorizzare la Direzione a concedere, dietro richiesta del correntista, il rimborso anche immediato di somme superiori al limite stabilito, applicando però per l'addebitamento dell'assegno, la perdita di valuta corrispondente al mancato preavviso

Valgono anche per i depositi in conto corrente, in quanto non incompatibili con le disposizioni che precedono, le norme enunciate a proposito dei depositi a risparmio.

TITOLO IV

PRESTITI SU PEGNO DI COSE MOBILI

Art. 41.

Il Monte effettua prestiti contro pegno di oggetti preziosi (oro, argento, platino, gioielli, perle, pietre preziose) e di oggetti diversi (in genere qualsiasi oggetto o merce avente un valore commerciale prontamente realizzabile, esclusi quelli ritenuti, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, facilmente frangibili o deteriorabili oppure pericolosi o fuori commercio).

Art. 42.

In particolare non si accettano come pegno:

a) i commestibili e liquidi di qualsiasi sorta;

b) i cappelli tanto da uomo che da donna;

c) gli ombrelli, le scarpe e gli abiti usati;

d) gli effetti di biancheria o vestiario marcati col bollo di pubblici stabilimenti;

e) divise ed equipaggiamenti militari e abiti religiosi; paramenti sacri ed oggetti di culto;

f) le monete aventi corso legale;

g) gli oggetti d'arte in quanto non abbiano un valore intrinseco;

h) gli oggetti fragili e facilmente deperibili;

i) gli effetti facilmente infiammabili;

l) qualsiasi oggetto di dimensioni o di peso tali da non essere facilmente maneggiabile e collocabile nei locali di conservazione;

m) gli oggetti che non siano puliti ed in buono stato di conservazione;

n) in genere le cose che l'Amministrazione intendesse rifiutare nell'interesse del Monte, in specie quando abbia fondato motivo di ritenere di illegittima provenienza le cose offerte in pegno.

Art. 43.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito aumentato di un quarto.

Art. 44.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, firmata dal direttore o da un funzionario od impiegato, delegato dal Consiglio di amministrazione, e dallo stimatore.

Essa è un titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome. Deve contenere, oltre a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa, devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 48 relativo allo smarrimento, alla sottrazione o alla distruzione delle polizze di pegno.

Art. 45.

Il limite minimo e quello massimo della sovvenzione sopra ciascun pegno è fissato dal Consiglio di amministrazione che determinerà pure il saggio di interesse e l'ammontare degli eventuali diritti accessori.

I prestiti su pegno non possono eccedere i 4/5 (quattro quinti) del valore di stima, fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i 2/3 (due terzi) del valore medesimo quando trattasi di oggetti diversi.

Il pignorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore, ma non della metà, di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto di pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 46.

La durata del prestito è stabilita in mesi sei.

A richiesta del pignorante, ed a insindacabile giudizio dello stimatore, il prestito può essere accordato per la durata di mesi tre.

Possono essere ammesse fino a sei rinnovazioni per le operazioni della durata di sei mesi, e fino a 12 rinnovazioni per quelle della durata di tre mesi.

La rinnovazione sia totale che parziale potrà essere concessa, previo pagamento degli interessi e degli accessori, subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno. Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 47.

Gli interessi e gli eventuali accessori sono pagabili in via posticipata all'atto del riscatto, della domanda di rinnovazione o della vendita del pegno. Saranno conteggiati mese per mese, considerato per compiuto il mese incominciato. I mesi si calcolano tutti di trenta giorni.

E' a carico del prestatario qualsiasi imposta o tassa presente e futura che colpisca i capitali prestati o i relativi proventi.

Art. 48.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Tuttavia quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle lire 5000, il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni, senza opposizione, dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuato all'albo del Monte.

La denuncia della perdita potrà farsi anche con lettera raccomandata.

La stessa procedura di cui al comma secondo del presente articolo, può essere autorizzata dal direttore, anzichè dal Consiglio di amministrazione, quando l'importo della polizza non supera l'importo di lire 2000.

Art. 49.

Il proprietario di cose rubate o smarrite, costituite in pegno, e parimenti chiunque, per qualsiasi titolo, abbia diritto su cose costituite in pegno, per ottenere la restituzione deve rimborsare il Monte delle somme date a prestito, degli interessi e degli accessori.

Art. 50.

Il Monte non risponde dei danni derivanti agli oggetti, dati in pegno, da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde altresì della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o di forza maggiore.

Non risponde inoltre dei danni arrecati dalle tarme o da altri insetti o animali.

Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati dallo art. 43 e quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in pegno, la misura del risarcimento non può mai eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti stessi costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 51.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste debbono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste debbono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto per almeno cinque giorni consecutivi precedenti all'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta, nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 52.

Il pignorante può chiedere che il proprio pegno venga posto all'asta anticipatamente. La decisione in merito spetta al Monte che, in caso di accoglimento della domanda, fisserà la data dell'incanto.

Art. 53.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitino il concorso del pubblico.

La data delle aste e le modalità per gli incanti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 54.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente.

Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dello inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima dell'aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono.

A parità di cifra l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale.

Fra due o più offerte segrete di uguale ammontare deve essere preferita quella presentata prima.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

L'Amministrazione del Monte può coprire il rischio di stima dello stimatore con speciali polizze di assicurazione.

Art. 55.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di detti articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 56.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un dipendente del Monte l'incarico di dirigere le aste, qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero di polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 57.

Il Monte non risponde dei difetti sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi, nè del loro peso, misura o qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 58.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale interesse ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio senza decorrenza di interessi.

Trascorso tale termine la somma residuale è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

TITOLO V

IMPIEGHI ED OPERAZIONI VARIE

Art. 59.

I capitali amministrati dal Monte sono impiegati nei modi seguenti

a) in sovvenzioni su pegno in conformità delle disposizioni contenute nel titolo IV del presente statuto;

b) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria;

c) in riporti ed anticipazioni contro pegno di titoli di cui alla lettera *b*);

d) nello sconto di buoni del Tesoro e di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *b*);

e) in operazioni cambiarie;

f) in mutui assistiti da garanzie ipotecarie o da pegno di crediti ipotecari aventi i requisiti delle operazioni ipotecarie direttamente concedibili dal Monte;

g) in apertura di credito in conto corrente con almeno due firme d'obbligo e, con le limitazioni di cui all'art. 61, con la sola obbligazione chirografaria del correntista;

h) in conti correnti garantiti da ipoteca o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso enti pubblici, o da titoli di cui alla lettera *b*) o da cambiali;

i) in operazioni di credito agrario di esercizio e di credito agrario di miglioramento in conformità alle vigenti disposizioni;

l) in operazioni di credito a favore dell'artigianato in conformità alle disposizioni in vigore;

m) in mutui e conti correnti chirografari a Provincie, Comuni e loro Consorzi, legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

n) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *m*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria e tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

o) in acquisti di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni, liquidi ed esigibili, senza condizioni a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da aziende statali in forza di leggi o di convenzioni, la cui durata non ecceda gli anni venti;

p) in anticipazioni e conti correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (warrants) emessi da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

q) in costituzioni di cauzioni in titoli o mediante fidejussioni per conto di terzi, con le limitazioni previste dall'art. 61;

r) in prestiti ad impiegati di pubbliche amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio, in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e degli altri rischi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

s) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

t) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito e di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi o garantiti dallo Stato;

u) in depositi e conti correnti presso l'Istituto di emissione, le Casse postali, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di prima categoria e l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con l'osservanza delle norme generali vigenti in materia.

Art. 60.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al dieci per cento.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *p*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia del Monte, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora, nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci in garanzia diminuisca in modo da non dare al Monte la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro dieci giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale della somma ottenuta in anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza dell'anticipazione o del termine dei dieci giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, il Monte senza altre formalità potrà far vendere in tutto od in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario, o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita, il Monte preleverà il suo credito per capitale interesse e spese, e verserà il residuo eventuale in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

Il Monte agirà, invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli o le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto spettanti al Monte, anche in dipendenza di altre operazioni, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno.

L'Istituto si intende esonerato dall'obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia e così da qualsiasi obbligo conseguente.

Art. 61.

Ogni cambiale deve essere munita di almeno due firme di notoria solvibilità.

Eccezionalmente, quando trattasi di nominativi di notoria indiscussa solvibilità, potranno essere consentite sovvenzioni cambiarie ad una sola firma ed aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista, nel limite massimo di fido di lire 100.000 per ciascuna persona od ente.

L'ammontare delle sovvenzioni cambiarie ad una sola firma e delle aperture di credito in conto corrente assistite dalla sola obbligazione chirografaria del correntista non possono superare, complessivamente considerate, il sei per cento dei capitali amministrati (patrimonio e depositi).

Le cambiali possono avere anche una sola firma quando siano garantite da ipoteca o da pegno o da cessione di mandati di pubblica Amministrazione, che risultino regolarmente costituiti e notificati all'Amministrazione debitrice.

La scadenza delle operazioni cambiarie non potrà essere superiore ai sei mesi.

E' fatta eccezione per gli effetti girati da Società o ditte quando tali effetti siano stati rilasciati alle stesse a fronte di vendita di merci o prodotti al dettaglio effettuate contro pagamento in parte a contanti ed in parte a rate, con patto di riservato dominio in favore della società o ditte venditrici fino a pagamenti interamente eseguiti, nel qual caso gli effetti potranno avere la scadenza fino al massimo di un anno dalla data di presentazione.

E' facoltà del Consiglio di concedere rinnovi, previa congrua decurtazione e, eccezionalmente, senza decurtazioni.

Le cambiali emesse ai sensi della legge sul credito agrario potranno avere una sola firma e la durata massima prevista dalla legge stessa.

Il fido da concedersi ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio del Monte, salvo deroghe che l'Istituto di emissione potrà, a termini di legge, concedere caso per caso.

Nelle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria si applicano per quanto riguarda la garanzia, le norme stabilite per i mutui ed i conti correnti ipotecari.

La durata massima delle operazioni cambiarie con garanzia ipotecaria non deve superare i cinque anni.

L'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resterà ferma ed operativa di effetti giuridici fino alla estinzione delle dette cambiali, anche se fossero state concesse rinnovazioni con o senza decurtazioni.

Potranno essere costituite cauzioni per conto terzi in titoli di cui alla lettera *b*) dell'art. 59 e prestate fidejussioni, accettazioni ed avalli con le modalità, le limitazioni e le cautele previste dal presente articolo.

Art. 62.

I mutui e conti correnti ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili situati nella zona d'azione del Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito riconosciuto dal Monte stesso certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati e i boschi dati in ipoteca debbono essere assicurati contro l'incendio e la caduta del fulmine presso Compagnie benevise al Monte e nella relativa polizza dovrà inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro. Le stesse norme valgono per i pegni di crediti ipotecari.

I mutui ipotecari dovranno essere restituiti mediante rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso di mutui ipotecari in una unica soluzione. In questo caso la durata non potrà superare i cinque anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza del beneficio del termine.

Valgono per i conti correnti ipotecari le stesse norme stabilite nel comma precedente per i mutui ipotecari semplici.

La somma da impiegarsi in mutui, conti correnti ipotecari, cabiali ipotecarie, in operazioni di pegno di crediti ipotecari, non deve eccedere complessivamente il 15% (quindici per cento) del capitale amministrato (patrimonio e depositi).

Le somme da impiegarsi in mutui chirografari a corpi morali, in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni ed in sconto di annualità statali, nonchè in partecipazioni ad Istituti od Enti, non deve eccedere complessivamente il dieci per cento dei capitali amministrati.

I mutui chirografari ad Enti morali, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la durata non potrà eccedere gli anni dieci.

Art. 63.

Il Monte riceve a titolo di custodia, depositi di fondi pubblici o privati, titoli di credito ed oggetti preziosi e non preziosi, percependo un diritto nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di amministrazione, avendo riguardo alle disposizioni di carattere generale esistenti in materia.

La custodia dei valori e dei titoli, può essere semplice o amministrata.

Il Monte risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso, all'atto della costituzione del deposito.

Art. 64.

Il Monte può concedere in locazione cassette di sicurezza con le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione in armonia con le norme vigenti in materia.

Art. 65.

Il Monte, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, può assumere servizi di esattoria e tesoreria comunali, servizi di cassa di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, servizi di corrispondenza di altri Monti, Casse di risparmio e Istituti di credito; può eseguire riscossioni e pagamenti per conto terzi acquisto e vendita di titoli per conto di terzi, previa totale copertura, e compiere infine operazioni che per leggi speciali o disposizioni di organi superiori venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito su pegno di prima categoria, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

Art. 66.

Il Monte può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni.

Il Consiglio di amministrazione, con appositi regolamenti interni, determinerà le modalità e le condizioni relative alle operazioni contenute negli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e nel presente articolo.

TITOLO VI.

BILANCIO ED UTILI ANNUALI

Art. 67.

Nel primo trimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio ed assegna almeno i sette decimi degli utili netti di esercizio all'aumento del patrimonio e non oltre i tre decimi dell'utile stesso alle erogazioni di beneficenza, assistenza e di pubblica utilità.

Art. 68.

Quando il fondo di riserva sia giunto o si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, si potrà destinare anche una parte maggiore degli utili netti annuali ad opere di assistenza e di pubblica utilità, purchè in misura non eccedente i cinque decimi dell'utile stesso.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 69.

Chiunque compia operazioni col Monte ed entri con esso in relazione deve ritenersi edotto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento ed è tenuto all'osservanza delle medesime anche in via contrattuale.

Art. 70.

Le garanzie pignoratizie, a qualsiasi titolo costituite a favore dell'Istituto, garantiscono per integrale loro valore qualsiasi altro credito, diretto od indiretto, dell'Istituto stesso verso lo stesso debitore, anche se non liquido ed esigibile ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

Esistendo diversi conti fra l'Istituto ed i suoi contraenti, si deve in qualunque caso ritenere che detti conti rappresentano un unico rapporto di debito e di credito, che la compensazione relativa sia stata approvata ed accettata da essi contraenti fino all'apertura dei conti stessi e che il credito dell'Istituto sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso il Monte.

Art. 71.

Ad ogni effetto di legge, si intende che i debitori dell'Istituto abbiano eletto domicilio presso la sede del Comune in cui l'Istituto stesso ha la propria sede centrale.

Art. 72.

Per quanto non sia contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni generali di legge in materia.

Art. 73.

Il presente statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del relativo decreto di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Visto, *Il Ministro*: MEDICI

(2253)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Modificazione dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, approvato con proprio decreto in data 1° luglio 1953 e modificato con proprio decreto in data 11 agosto 1955;

Vista la deliberazione in data 5 aprile 1956 della assemblea straordinaria degli enti partecipanti al capitale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 19 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, con sede in Firenze, è modificato come segue:

« Il presidente sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

« In caso di urgenza il presidente può adottare le decisioni di competenza del Consiglio e della Giunta esecutiva, salvo richiederne le necessarie ratifiche nella prossima seduta.

« In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In mancanza di entrambi supplirà il consigliere più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, a parità di essa, dall'età.

« Il Consiglio ha facoltà di delegare al direttore generale la firma dei contratti e degli atti inerenti alle operazioni precedentemente deliberate, autorizzandolo a delegarla, a sua volta, mediante conferimento di procure speciali, ai direttori locali degli Istituti partecipanti. Per il caso di assenza od impedimento del direttore generale, il Consiglio può delegare la firma predetta a dirigenti ed a funzionari dell'Istituto.

« Di fronte ai terzi, al Conservatore dei registri immobiliari, all'Amministrazione del debito pubblico e agli altri Uffici pubblici, la firma del vice presidente è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente e la firma del consigliere anziano è sufficiente a far presumere l'assenza o l'impedimento del presidente e del vice presidente. Parimenti la firma del direttore generale è sufficiente a far presumere l'esistenza della delega da parte del Consiglio per la stipulazione di atti inerenti ad operazioni precedentemente deliberate, e la firma di dirigenti e funzionari è sufficiente a far presumere l'esistenza della delega predetta nonchè l'assenza o l'impedimento del direttore generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2263)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1956.

Conferma di un consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e nomina di due consiglieri di amministrazione dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e modificato con proprio decreto 25 marzo 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Manlio Triglia è confermato consigliere di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma; il prof. Nestore Carosi Martinozzi e il dott. Roberto Milletti sono nominati consiglieri di amministrazione dell'Istituto stesso. Essi resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1956

Il Ministro: MEDICI

(2258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione alla Stazione agraria sperimentale di Modena ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1956, registro n. 11 Agricoltura e foreste, foglio n. 330, la Stazione agraria sperimentale di Modena è autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno dotato di fabbricati rurali, della estensione di Ha. 27.03.77, sito nei comuni di Guiglia (Modena) e Castello Serravalle (Bologna), contraddistinto, nel catasto del comune di Guiglia, al foglio n. 13, mappali numeri 576, 578, 579, 580, 581, 583, 585, 586, 8966, 587, 2032; al foglio n. 8, mappali numeri 6889, 6885; del comune di Castello Serravalle, al foglio n. 18, mappali numeri 18, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

(2221)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Annullamento di decorazioni al valor militare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale in data 16 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1946, registro n. 6 Marina, foglio n. 26, per la parte relativa al conferimento a favore dei:

fuoch. A Castelli Pietro di Emilio, cl. 1922, matricola 450/Genova,

fuoch. A Anastasi Giuseppe fu Antonio, cl. 1919, matricola 84497/Catania,

fuoch. O Tego Pierino di Francesco, cl. 1922, matricola 97841/Savona,

fuoch. A. Zarcone Ignazio fu Rosario, cl. 1923, matricola 122930/Palermo,

fuoch. A. Masi Bruno di Carlo, cl. 1920, matricola 14149/Livorno, della:

CROCE AL VALOR MILITARE
(Canale di Sicilia, 23-25 aprile 1943)

Considerato che con regio decreto in data 2 giugno 1944, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1944, registro n. 1 Marina, foglio n. 301, è stata conferita per lo stesso fatto d'armi, a favore dei militari sopranominati altra

CROCE AL VALOR MILITARE
(Canale di Sicilia, 23-25 aprile 1943)

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Difesa:

Decreta:

Art. 1.

E' annullato, per la parte riguardante i militari sopraindicati, il decreto luogotenenziale in data 16 dicembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1946, registro n. 6 Marina, foglio n. 26, relativo al conferimento della croce al valor militare.

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1955

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1955
Registro n. 45 Difesa-Marina, foglio n. 92. — BONATTI

(2199)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, in Mede Lomellina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti al dott. Gaetano Savino, commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, in Mede Lomellina, sono stati prorogati fino al 30 giugno 1956.

(2167)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia « Reduci chiavaresi », con sede in Chiavari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1956, i poteri conferiti al dott. Antonio Rossi, commissario della Società cooperativa edilizia « Reduci chiavaresi », con sede in Chiavari, sono stati prorogati dal 2 aprile 1956 al 2 agosto 1956.

(2165)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4738/1 in data 5 maggio 1956, il sig. Spartaco Carsetti è stato nominato vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Viterbo.

(2314)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Carovigno (località « Specchiolla »).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 maggio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 3330, sita sulla spiaggia di Carovigno (località « Specchiolla »), riportata in catasto al foglio n. 24, particella n. 1 del comune di Carovigno.

(2356)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Trebisacce.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 aprile 1956 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 11.491 sita sulla spiaggia di Trebisacce, riportata in catasto al foglio n. 10, particella n. 103, del comune di Trebisacce.

(2358)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Paola.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 aprile 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 13.600 sita sulla spiaggia di Paola, riportata in catasto al foglio n. 21, particella n. 1, del comune di Paola.

(2359)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nell'ambito urbano della città di Cagliari.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 18 aprile 1956 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 15.601,69 sita nell'ambito urbano della città di Cagliari, riportata in catasto alla tavola catastale n. 18, particelle numeri 2160, 2151, 2520, 3574 e 3367/*p*, del comune di Cagliari.

(2357)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di San Bartolomeo (Sant'Agata di Militello).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 2 maggio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 199,76, sita sulla spiaggia di San Bartolomeo (Sant'Agata di Militello) riportata in catasto al foglio n. 2, particella n. 1, del comune di Sant'Agata di Militello.

(2360)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Barletta (decreto di rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 3 aprile 1956, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 10 novembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 26 novembre 1953, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Barletta avente la superficie di m. 42.391 riportata in catasto al foglio n. 19, particelle numeri 4135, 5452, 5451, 5990 del comune di Barletta, indicata con tratteggio in rosso nella planimetria allegata al decreto stesso.

In base a tale rettifica il decreto interministeriale in data 10 novembre 1953 è modificato nel senso che l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Barletta della superficie di mq. 42.391 riportata in catasto al foglio n. 19, particelle numeri 4135, 5452, 5451, 5990 del comune di Barletta, comprende oltre alla zona indicata con tratteggio in rosso nella planimetria allegata al decreto stesso anche la zona indicata con tratteggio in azzurro nella planimetria allegata al sopracitato decreto di rettifica e regolarmente vistata dall'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari.

(2355)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 22 maggio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,75	624,85	624,88	624,87	624,82	624,85	624,87	624,85	624,85	624,83
$ Can. . . .	629,85	630 —	630 —	630 —	629 —	630 —	630,125	630 —	630 —	630 —
Fr Sv. lib. .	145,75	145,75	145,75	145,77	145,75	145,75	145,765	145,75	145,75	145,75
Kr. D. . .	90,47	90,46	90,52	90,47	90,50	90,48	90,50	90,47	90,47	90,47
Kr. N. . . .	87,80	87,81	87,82	87,77	87,80	87,85	87,81	87,85	87,85	87,80
Kr. Sv.	120,90	120,88	121 —	120,96	120,90	120,93	120,97	120,93	120,93	120,90
Fol. . . .	164,55	164,55	164,63	164,64	164,58	164,60	164,55	164,59	164,57	164,56
Fr. B.	12,58	12,5725	12,5825	12,58	12,58	12,58	12,57625	12,58	12,58	12,58
Fr. Fr.	178,45	178,34	178,47	178,45	178,45	178,47	178,40	178,40	178,40	178,35
Fr. Sv acc.	143,25	143,20	143,25	143,26	143,24	143,25	143,23	143,27	143,27	143,22
Lst.	1757,50	1756,875	1757 —	1757 —	1757 —	1757,15	1756,625	1757,50	1757,50	1756,875
Dm. occ.	149,75	149,75	149,82	149,76	149,79	149,77	149,76	149,77	149,77	149,75

Media dei titoli del 22 maggio 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,85
Id. 3,50 % 1902	58,85
Id 5 % 1935	90,15
Redimibile 3,50 % 1934.	79,55
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,70
Id. 5 % 1936	94,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) .	96,775
Id 5 % (» 1° aprile 1960) .	95,775
Id 5 % (» 1° gennaio 1961) .	95,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	95 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	94,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1956

1 dollaro USA.	624,87
1 dollaro Can.	630,062
1 Fr. Sv. lib.	145,767
1 Kr. Dan.	90,485
1 Kr Norv.	87,79
1 Kr. Sv.	120,965
1 Fol.	164,595
1 Fr. bel.	12,578
100 Fr. Fr.	178,425
1 Fr. Sv. acc.	143,245
1 Lst.	1756,812
1 Marco ger.	149,76

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel Bollettino della media dei cambi n. 114 del 19 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 21 maggio 1956 il cambio del Fr. Sv. lib. deve intendersi 145,75 anzichè 645,75.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero delle finanze, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 7 maggio 1956).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, n. 7 (sette) posti nel ruolo della carriera d'ordine di gruppo *C* (grado 12°) del personale provinciale delle Imposte di fabbricazione, spettanti ai sottufficiali, già dichiarati idonei e meritevoli per il passaggio all'impiego civile in base all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per quanto riguarda i sottufficiali della Marina, all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 68 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per quanto riguarda i sottufficiali dell'Aeronautica, od in base all'art. 57 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 30 giugno 1956, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(2273)

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n. 6386 Div. san. del 27 aprile 1951, col quale è stato bandito il concorso per posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1950;

Visti gli atti dello svolgimento del concorso e riconosciuti regolari;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice, dei concorrenti idonei;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso in premessa indicato:

1. Coglitore dott. Antonino	punti	107,275
2. Milio dott. Gaetano	»	100,199
3. Catania dott. Salvatore	»	100,062
4. Palazzolo dott. Giuseppe	»	100,000
5. Di Giorgi dott. Giuseppe	»	97,893
6. Rizzo dott. Salvatore	»	96,175
7. Germanà Crocco dott. Salvatore		92,424
8. Prestipino dott. Dante	»	91,257
9. Arcanà dott. Santi	»	90,550
10. Pelaia dott. Corrado	»	90,000
11. Di Natale dott. Domenico	»	89,200
12. Cafarella dott. Bartolomeo	»	88,026
13. Morabito Rocco dott. Alberto	»	88,000
14. Fazio dott. Aurelio	»	86,311
15. Saia dott. Placido	»	86,270
16. Scoglio dott. Antonino	»	84,130
17. Marciano dott. Luigi	»	81,100
18. Romano dott. Carmelo	»	80,459
19. La Fornara dott. Paolo	»	70,113
20. Crimi dott. Salvatore	»	60,341

La presente graduatoria sarà pubblicata nei modi e termini previsti dall'art. 23 del regolamento dei concorsi sopracitati.

Messina, addì 26 aprile 1956

Il prefetto: RUSSO

(2303)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.